

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore servizi alberghieri, finanziari, socio-assistenziali,
concessioni e attività di controllo e accesso agli atti

Il direttore

PROCEDURA APERTA

CAPITOLATO SPECIALE

Accordo quadro con più operatori economici finalizzato all'affidamento in co-progettazione di un servizio di ospitalità residenziale, permanente o temporanea, rivolto a persone in cura presso i Centri Salute Mentale e/o con progettualità condivise con altri Servizi per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Bologna, suddiviso in lotti

LOTTO 1) Comunità Alloggio a media intensità trattamentale h12


LOTTO 2) Comunità Alloggio h 24 a bassa intensità trattamentale con bisogni internistici a bassa integrazione sanitaria

LOTTO 3) Comunità Alloggio h 24 ad intensità trattamentale di supporto variabile coerente con il PTRI dell'utente

LOTTO 4) Gruppo Appartamento ad intensità trattamentale di supporto variabile coerente con il PTRI dell'utente sulle 6 ore al giorno


LOTTO 5) Gruppo Appartamento ad intensità trattamentale di supporto variabile coerente con il PTRI dell'utente sulle 12 ore al giorno

LOTTO 6) Gruppo Appartamento ad intensità trattamentale di supporto variabile coerente con il PTRI dell'utente sulle 24 ore al giorno




INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ruolo istituzionale del Centro di Salute Mentale
- Art. 3. Caratteristiche dell'utenza
- Art. 4 Modalità di esecuzione dei servizi oggetto di Accordo Quadro
- Art. 5 Descrizione dei lotti, delle relative basi d'asta e quantità
- Art. 6 Personale da impiegare nel servizio
- Art. 7 Modalità di affidamento del servizio
- Art. 8 Condizioni per la stipula dell'accordo quadro e dei contratti applicativi
- Art. 9 – Norme comuni ai contratti applicativi
- art. 10 – Durata
- art. 11 – Periodo di prova
- art. 12 – Prezzi del servizio
- art. 13 - Compartecipazione degli ospiti
- art. 14 – Clausola di revisione prezzi
- art. 15 - Monitoraggio, verifiche e controllo sull'attività erogata
- art. 16 – Direttore dell'esecuzione del contratto e rappresentante dell'Operatore Economico
- art. 17 – Scioperi
- art. 18 – Coperture assicurative
- art. 19 – Obbligo di riservatezza dei dati
- art. 20 – Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta
- art. 21 – Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- art. 22 – Modifiche del contratto e subappalto
- art. 23 – Penalità
- art. 24 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti
- art. 25 - Risoluzione del contratto
- art. 26 – Recesso dal contratto
- art. 27 – Fatturazione, pagamento, ordini e documento di trasporto
- art. 28 - Clausola di whistleblowing
- art. 29 – Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna
- Art. 30 – Spese accessorie
- art. 31 – Controversie e foro competente



DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

| | |
|----------|--|
| AQ | Accordo Quadro |
| CA | Comunità Alloggio |
| CD | Comunità Diurna |
| CIG | Codice Identificativo di Gara |
| CSM | Centro di Salute Mentale |
| DSM DP | Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche |
| EL/EELL | Ente Locale/Enti Locali |
| ETI | Equipe Territoriale Integrata |
| GA | Gruppo Appartamento |
| OE | Operatore Economico / Operatori Economici |
| OMS | Organizzazione Mondiale Sanità |
| PARI | Progetto Accordo Riabilitativo Integrato |
| PTRI | Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato |
| RE.LA.SA | Reno Lavino Samoggia |
| SA | Stazione Appaltante |
| UVM | Unità di Valutazione Multidisciplinare |



ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Le prestazioni di cui si tratta nel presente documento rientrano tra quelle previste all'art. 3 -septies "Integrazione Socio-Sanitaria" del D. Lgs. n. 502/92 s.m.i. "Prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria" comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, di cui al DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

La procedura in oggetto è finalizzata all'individuazione di più Operatori Economici con cui stipulare un Accordo Quadro, come definito dall'art. 59 del D. lgs. 36/2023, finalizzato alla successiva attivazione di interventi aventi ad oggetto attività di co-progettazione e realizzazione dei singoli Progetti Terapeutico Riabilitativi Individualizzati (PTRI) destinati ad utenti con disagio e disturbo psichico afferenti all'area della Salute Mentale Adulti, in carico al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Bologna (di seguito DSM DP), da eseguirsi con le modalità e alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale, in corso di vigenza dell'AQ.


La Stazione Appaltante è l'Azienda USL di Bologna.

La gestione del complesso degli interventi riabilitativi e sociosanitari è definita e si consolida attraverso il dispositivo di progettazione/valutazione dei progetti terapeutico riabilitativi individualizzati di diversa intensità, sugli assi principali della residenzialità o della domiciliarità, nel rispetto dei principi contenuti nelle delibere di giunta regionale che disciplinano la materia, con particolare riferimento alla DGR n. 1554/2015 e alla DGR n. 1322/2024. Tali atti di indirizzo definiscono una modalità gestionale che disciplina in maniera uniforme, definendo ruoli e competenze di tutti gli attori coinvolti, le prestazioni relative alla residenzialità e la promozione di progetti ad elevata integrazione socio-sanitaria, coinvolgendo e attivando anche le reti comunitarie di supporto rese disponibili sul territorio dai partner. Ciò al fine di ottenere, attraverso la facilitazione dei percorsi di Recovery personale degli utenti, il loro miglior funzionamento sociale e la massima inclusione nel contesto comunitario di appartenenza.

Il DSM DP attiverà gli interventi con la predisposizione e sottoscrizione del contratto applicativo e svolgerà le funzioni di coordinamento e supervisione del servizio, provvederà al controllo e alla verifica delle fatture dopo riscontro di regolarità e intratterrà tutti i rapporti gestionali con gli Operatori Economici esecutori.

L'esecuzione dei servizi di cui al presente AQ si colloca nel contesto attuativo del "Piano Attuativo Salute Mentale 2009/2011", approvato con la DGR della Regione Emilia-Romagna n. 313/2009 e s.m.i. la quale pone quale obiettivo prioritario quello di adottare un approccio di salute pubblica lungo due principali direttrici:

- a) costruire e organizzare una rete di attori e di relazioni finalizzata alla realizzazione di una politica di salute mentale secondo una concezione allargata di benessere, promozione e salute;
- b) porre l'attività dei Servizi per la Salute Mentale all'interno di questa rete, con il duplice compito di assolvere, da un lato, alla missione tradizionale di offrire risposte efficaci ai bisogni clinico-assistenziali espressi dall'utenza e, dall'altro, integrarsi nella rete per concorrere a raggiungere gli obiettivi più complessivi di salute pubblica.



Inoltre, nella programmazione degli interventi in risposta ai bisogni terapeutico riabilitativi è di sostanziale importanza, come previsto dalla normativa regionale di riferimento, tenere presente il criterio di prossimità alla collettività in cui la persona vive.

In considerazione delle suddette finalità diventa indispensabile poter effettuare gli interventi previsti nel presente AQ per quanto possibile nel territorio di appartenenza dell'Utente, sia perché questo favorisce la prossimità del servizio facilitando l'integrazione tra i diversi trattamenti, sia perché permette un miglior utilizzo delle reti naturali nel percorso terapeutico-riabilitativo, con conseguente valorizzazione degli strumenti tesi alla diminuzione dei livelli di dipendenza istituzionale.

L'Azienda USL garantisce inoltre il rispetto:

- della continuità assistenziale;
 - della specificità di alcuni bisogni che possono trovare risposta solo in sedi particolari, anche in deroga al criterio della prossimità alla collettività in cui la persona vive;
 - della progettazione individualizzata che partendo dall'analisi dei bisogni favorisce percorsi di ripresa personale (di recovery);

Per questi motivi e in ragione di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e medie imprese, il presente appalto viene diviso in lotti in base ai bisogni sociosanitari o socio-assistenziali dell'utenza ed alle esigenze dei Servizi.


Inoltre, sempre in ragione dei principi sopra evidenziati e in particolare del principio di prossimità del servizio, la sede operativa degli Operatori Economici deve essere territorialmente inserita nella rete naturale di attori e relazioni, ancorché collocata fuori dal territorio aziendale, restando comunque nell'ambito del territorio regionale. Ciò al fine di garantire la possibilità di cura di Utenti che, pur risiedendo nel territorio dell'Azienda USL di Bologna, hanno domicilio in località poste ai confini del territorio aziendale e per i quali i CSM valutino come appropriati interventi di livello residenziale in strutture limitrofe collocate fuori dal territorio dell'Azienda USL.

Attraverso l'espletamento dell'AQ in oggetto si intende perseguire l'obiettivo di omogeneizzare e ridefinire l'offerta dei servizi residenziali e le modalità di attuazione degli interventi riabilitativi nell'area della salute mentale, con l'intento di uniformare i contenuti prestazionali dei modelli di presa in cura, di co-progettazione e gestione di progetti riabilitativi attualmente presenti nei diversi ambiti territoriali, che sono da intendersi suddivisi nei diversi Distretti del territorio aziendale

La finalità del presente AQ è la co-progettazione e il conseguente affidamento della gestione di progetti a favore dei pazienti in carico ai CSM dell'Azienda USL di Bologna. L'AQ consente di coniugare ad un tempo la flessibilità delle risposte ai bisogni delle persone, la tempestività e la pluralità dei soggetti giuridici che ne concorrono alla realizzazione. Inoltre, l'istituto dell'AQ permette un'approfondita conoscenza delle opportunità del territorio e del contesto per favorire il mantenimento delle reti relazionali naturali nel proprio contesto di cura.

Il PTRI è la cornice di contesto che introduce cultura, pratiche e organizzazione secondo metodologie di lavoro integrate, unitarie e condivise.

L'insieme di finalità e di obiettivi è ben più di una sommatoria di bisogni, di azioni, di risposte. È un insieme di elementi e di obiettivi che variano al variare dei bisogni dell'utenza e delle



trasformazioni di contesto e che definiscono il campo di esistenza del sistema e l'appropriatezza delle attività e dei percorsi.

Il DSM DP, in co-progettazione con gli OE che saranno parte dell'AQ, promuove lo sviluppo e la realizzazione di PTRI coerenti ai bisogni espressi dall'utente e a quelli professionalmente rilevati.

ART. 2 - RUOLO ISTITUZIONALE DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE

Dal punto di vista dell'articolazione organizzativa aziendale, il Centro di Salute Mentale (CSM) è una Unità Operativa (UO) afferente al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM DP).

Il DSM DP ha una Direzione unica e realizza le sue attività attraverso Unità Operative territoriali e ospedaliere e in diversi livelli di coordinamento gestionali e funzionali. Inoltre, coordina e verifica la qualità degli interventi e delle strutture autorizzate e accreditate presenti nel territorio.


In particolare, le prestazioni garantite dalle Unità Operative territoriali CSM sono le seguenti:

- Individuazione degli utenti con bisogni per i quali lo strumento della residenzialità nelle sue varie articolazioni e specificità, può essere elemento per facilitare percorsi di ripresa personale (Recovery) avvalendosi di metodi di progettazione condivisa in linea con le indicazioni regionali come ad esempio la MHRS. Nelle progettazioni insieme ai partner di progetto è necessario promuovere la collaborazione con le associazioni di volontariato, di utenti e familiari con l'adeguato coinvolgimento del diretto interessato.
- Individuazione dell'operatore ed equipe di riferimento, attivazione di ETI e/o di UVM per la condivisione del PTRI e successivo avvio del percorso residenziale;
- fornire le prestazioni specialistiche necessarie all'Utenza: prescrizioni farmacologiche, sostegni psicoterapici, prestazioni socio-assistenziali ed educative, interventi sulla crisi, consulenze e collaborazioni con altri Servizi, ricovero e percorsi ospedalieri;
- promuovere e partecipare alle attività di verifica e di monitoraggio dei percorsi riabilitativi dell'Utenza;
- valutare in itinere l'andamento dei progetti individuando, assieme all'utente stesso e ai partner, le aree di eventuale problematicità assicurando la rimodulazione del progetto ed obiettivi.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELL'UTENZA

Utenti in carico al CSM con PTRI attivo che manifestano una gravità sintomatologica e clinica correlata alle caratteristiche personologiche, ai livelli psicopatologici di quella fase e ai determinanti di salute, così come declinati dall'OMS. Potranno essere valutate anche situazioni di utenti con presa in carico condivisa SerDP e CSM nell'ambito di un progetto individualizzato definito con i criteri della gara comprese anche gli aspetti di contribuzione economica come da indicazioni regionali. Le competenze cognitive, scolastiche e lavorative e i fattori affettivo-relazionali, motivazionali, culturali, ambientali e sociali giocano un ruolo altrettanto, se non maggiormente, importante di quello dei sintomi. La stessa declinazione di competenze e di concettualizzazione del caso, oltre che per i disturbi psicopatologici, vale per l'utenza con Disturbi del neurosviluppo /Disturbi dello spettro autistico, ADHD, Disabilità intellettiva, utenza che appare in crescita presso i servizi dedicati del DSM-DP.

Per tale motivo, quando si effettua una diagnosi è necessario definire un profilo completo e omnicomprensivo, in collaborazione con l'Utenza, che includa le capacità e competenze possedute e il livello di abilità e di risorse relazionali, comportamentali e sociali esistenti.



ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI ACCORDO QUADRO

4.1. La co-progettazione

La co-progettazione è la metodologia che mira a creare le condizioni per uno sviluppo condiviso e complementare del sistema di servizi, che rafforza le finalità del Servizio Sanitario, quale garante della salute pubblica e del benessere della popolazione in generale, e che permette di individuare, riconoscere e valorizzare nuovi soggetti attuatori e promotori di risposte attive (partner, volontari) a favore delle persone in situazioni di disagio.

In particolare, promuovendo e stimolando la comune progettazione e definizione del PTRI, il DSM DP affida, attraverso il presente AQ, la realizzazione, il supporto e la gestione di percorsi di abilitazione, riabilitazione ed emancipazione sociale nei confronti di Utenti che necessitano di programmi riabilitativi individualizzati e/o di gruppo.

Tutto ciò, in un rapporto di continuità temporale e spaziale, allo scopo di favorire la costruzione e/o ricostruzione di reti familiari e sociali e l'integrazione e il reinserimento sociale e produttivo, nonché volte a contrastare processi di cronicizzazione, desocializzazione ed esclusione sociale. Da questo punto di vista, il PTRI propone come obiettivo principale la Recovery orientata a ricollocare le persone nel proprio contesto di vita sociale, ampliando il proprio intervento a tutti gli assi fondamentali per l'inclusione, compresi il lavoro e le relazioni sociali, favorendo il riappropriarsi della propria dimensione di vita in tutte le fasi del percorso di residenzialità.

L'intento, quindi, è quello di favorire forme di intervento capaci di promuovere i principi della vita indipendente, personalizzato e capacitante, basato sul diritto alla casa come primo luogo di cura e di vita, sull'autodeterminazione del progetto di vita nella comunità di riferimento, chiamata attivamente a sviluppare il proprio capitale sociale per prendersi cura, educare, abilitare, promuovere il benessere di tutti i cittadini.

Le residenze pubbliche e private devono essere parte attiva del percorso di Recovery delle persone ospiti ma anche protagonisti partecipi di un processo di Recovery istituzionale.

4.2. Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato


L'Utente preso in cura al servizio di salute mentale, o con presa in carico condivisa con altri servizi del DSM-DP, viene coinvolto nella co-progettazione del suo percorso terapeutico riabilitativo individualizzato. L'impegno del servizio territoriale CSM e degli eventuali altri servizi coinvolti, attraverso gli operatori di riferimento è quello di garantire per ogni Utente una presa in cura multidisciplinare e un progetto individualizzato, scritto e verificabile in tempi concordati e definiti, che consideri bisogni, eventuali potenzialità, obiettivi e azioni, nonché un sistema di monitoraggio costante.

È necessario che tale progetto sia individuale, coprogettato con la persona, sulla sua domanda e sui suoi bisogni, strutturato sulle reali abilità e competenze della persona e i suoi familiari, con il Medico di Medicina Generale e con i vari soggetti della rete territoriale (enti locali, associazioni dei familiari, del volontariato, del privato sociale e imprenditoriale).

Gli interventi riabilitativi, declinati nei PTRI, interessano le aree corrispondenti ai principali determinanti di salute, ovvero tutti quei fattori la cui presenza modifica in senso positivo o negativo lo stato di salute.

La riabilitazione psichiatrica è un processo che agisce su quattro livelli:

- livello della vulnerabilità individuale (riacquisizione di abilità, di ruoli sociali e di significati personali);
- Offerta di supporti per sostenere la riacquisizione di abilità e l'esercizio di ruoli;
- Sviluppo di risorse ambientali per l'esercizio delle abilità e dei ruoli sociali;
- Rimozione delle barriere che impediscono l'esercizio delle abilità e dei ruoli sociali;
- il processo riabilitativo deve essere ispirato ai valori della Recovery ed è necessario che gli utenti partecipino in prima persona al loro processo di cambiamento.



Il PTRI, alla luce di quanto definito dalla DGR 1322/2024, ha come obiettivo generale l'aumento del funzionamento personale e sociale tale da consentire lo svolgimento di ruoli sociali validi negli ambienti reali della comunità. Una Progressiva riduzione del supporto professionale e aumento del numero di azioni compiute in modo autodeterminato. La dimissione da percorsi di residenzialità verso appartamenti di civile abitazione, integrati nella comunità e con diversi livelli di supporto.

L'individuazione degli utenti per i quali si valuta opportuno avviare un percorso di residenzialità avviene secondo il modello di cambiamento della Recovery che guida la progettazione.

La segnalazione delle situazioni con apposita scheda viene inviata al Team Residenzialità e Abitare per il tramite degli operatori di riferimento dei CSM territorialmente competenti, con l'eventuale coinvolgimento di altri servizi corresponsabili, che di norma devono avere già presentato e discusso il progetto in ETI/UVM, in quanto strumento istituzionale (DGR 303/2009 e DGR 1554/2015) che garantisce la coerenza del percorso di cura e di riabilitazione all'interno della comunità di vita della persona.

L'inserimento in struttura dell'utente potrà avvenire solo dopo comunicazione formale via mail da parte del Team Residenzialità e Abitare all'équipe di riferimento e all'OE gestore della Struttura individuata. Sarà poi possibile avviare le azioni necessarie per l'avvio della co-progettazione del PTRI, la sottoscrizione del contratto applicativo con l'OE individuato e l'autorizzazione alla spesa da parte del DSM-DP.

Solo alla conclusione di tutti i passaggi sopradescritti si potrà procedere con le fasi di inserimento dell'utente.

Nell'eventualità che l'équipe di riferimento territoriale dell'utente di concerto con il Team Residenzialità e Abitare e l'OE stesso valuti come non più appropriata la permanenza in Struttura per sopraggiunte problematiche di ordine clinico, comportamentale o situazioni di particolare urgenza o gravità che rendono necessaria una dimissione anticipata rispetto al progetto concordato si dovrà prevedere un periodo di tre mesi di proseguimento della permanenza in residenza al fine di potere ridefinire alternative progettuali da parte del CSM.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEI LOTTI, DELLE RELATIVE BASI D'ASTA E QUANTITÀ

La gara è finalizzata alla selezione dei contraenti per la conclusione di un AQ con più OE senza la fissazione di tutte le condizioni di fornitura, comprese le quantità, le quali possono dunque variare rispetto ai singoli lotti costitutivi di ciascun Contratto Applicativo (CA), in ragione delle effettive necessità. Rispetto al valore pieno dell'AQ stipulato e alle modalità di calcolo del quadro economico, si rinvia interamente all'art. 7 del presente capitolato. Inoltre, il presente AQ viene stipulato con più OE secondo le modalità previste dall'art. 59 comma 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023 ossia senza riapertura del confronto competitivo.


I Lotti di AQ sono così articolati per tipologia di intervento:

LOTTO 1) Comunità Alloggio a media intensità trattamentale h12

LOTTO 2) Comunità Alloggio h 24 a Bassa Intensità trattamentale con bisogni internistici a bassa integrazione sanitaria

LOTTO 3) Comunità Alloggio h 24 ad intensità trattamentale di supporto variabile coerente con il PTRI dell'utente

LOTTO 4) Gruppo Appartamento ad intensità di supporto trattamentale variabile coerente con il PTRI dell'utente sulle 6 ore al giorno



LOTTO 5) Gruppo Appartamento ad intensità di supporto trattamentale variabile coerente con il PTRI dell'utente sulle 12 ore al giorno

LOTTO 6) Gruppo Appartamento ad intensità di supporto trattamentale variabile coerente con il PTRI dell'utente sulle 24 ore al giorno.

Si specifica che la descrizione dettagliata dei lotti, i relativi fabbisogni e basi d'asta su base quadriennale è specificata nell'allegato 1.

LOTTO 1

5.1. Descrizione del Lotto n. 1

Interventi riabilitativi, in setting residenziale del tipo "Comunità Alloggio per la salute mentale" a media intensità trattamentale, coerenti con il PTRI dell'utente per il recupero e il mantenimento di abilità residue per una buona qualità di vita dell'utente, con presenza degli operatori sulle 12 ore giornaliere.


5.1.1. Tipologia di servizio

La Comunità Alloggio per la salute mentale offre un servizio di ospitalità residenziale di carattere permanente o temporaneo rivolto a persone adulte con vulnerabilità psicosociale correlata a problematiche psichiatriche. Potranno essere inseriti anche utenti con presa in carico condivisa SerDP e CSM, disturbi del neuro sviluppo, clinicamente stabilizzate, anche in fase di reinserimento, che presentano bisogni prevalentemente riabilitativi, senza necessità di assistenza sanitaria continuativa. LOE promuove la qualità della vita degli ospiti attraverso un approccio prevalentemente ma non esclusivamente di carattere educativo orientato alla crescita personale, all'autodeterminazione, all'inclusione sociale, le relazioni interpersonali, il benessere psicofisico ed il conseguimento del massimo livello di autonomia possibile sulla base dei PTRI formulati insieme all'équipe curante, agli utenti stessi, alle loro famiglie e a tutti i soggetti che a vario titolo vi possono concorrere. L'intensità del supporto può essere variabile in base ai livelli di autonomia e di aderenza al trattamento da parte degli ospiti, nell'ambito di un servizio di Comunità Alloggio che garantisce una presenza di personale nell'arco delle 12 ore al giorno per tutti i giorni della settimana per il mantenimento delle abilità acquisite e di buona qualità di vita dell'utente.

Per i requisiti strutturali, di attrezzature, organizzativo-funzionali e di personale si rimanda alle normative vigenti (DGR 564/2000 così come integrata e modificata dalla DGR. n. 1423/2015 e s.m.i.).

5.1.2 Target di popolazione eligibile

Il servizio di cui al Lotto n. 1 è rivolto a Utenti adulti in cura presso i CSM territoriali, portatori di compromissioni medie (intendendosi per "*compromissione media*" quella che caratterizza il paziente che ha necessità di avere indicazioni, affiancamento e verifica su ciò che deve fare) con potenzialità riabilitative nelle aree della cura di sé e dell'ambiente, delle relazioni interpersonali, della gestione economica, delle abilità sociali e nella possibile ripresa di un ruolo lavorativo. Per garantire il buon risultato e lo svolgimento delle attività potrebbe essere necessario che l'operatore compia azioni a supporto della persona.



I criteri di eleggibilità sono valutati sui seguenti assi:

- condizioni psicopatologiche, anche associate a disturbi del neurosviluppo senza disabilità intellettive di livello medio o grave, come espressione della stabilità, gravità e complessità del quadro clinico;
- funzioni e abilità della persona, compromissione del funzionamento personale e sociale e allo stesso tempo risorse e potenzialità riabilitative;
- aderenza al programma, come espressione delle resistenze al cambiamento.

La popolazione target di questa tipologia di questo Lotto presenta le seguenti caratteristiche:

- Adulti in carico ai Centri di Salute Mentale in condizioni cliniche stabilizzate;
- Compromissione di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana con pregressa scarsa risposta ai trattamenti riabilitativi nel proprio contesto di vita;
- Persone con problematiche relazionali di gravità media o grave in ambito familiare e sociale;
- Adesione al trattamento discreta.

La valutazione degli utenti eleggibili è effettuata dall'equipe del Centro di Salute Mentale competente che deve provvedere contestualmente ad attivare l'Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM) o Equipe Territoriale Integrata (ETI) per condividere la progettualità in corso e futura come indicato dalla normativa vigente D.G.R. 303 /2009 , DGR 1554/2015 DGR 1322 del 01/07/2024 Strumenti che garantiscono la coerenza del percorso di cura e riabilitazione e a garanzia di Analisi e Definizione della presa in carico in maniera uniforme e condivisa.


L'utenza ospitata nella medesima struttura dovrà presentare caratteristiche omogenee, o comunque compatibili, rispetto all'intensità e alla tipologia dei bisogni assistenziali espressi, in relazione ai livelli di funzionamento e alle condizioni psicologiche e relazionali.

5.1.3. Caratteristiche del servizio

Il servizio di cui al Lotto 1 si caratterizza per l'attuazione di programmi con prevalenza di attività educative orientate alla riabilitazione con l'obiettivo finale della ripresa di ruoli sociali validi e l'attivazione di percorsi di Recovery che si esplica nelle seguenti aree e modalità di intervento :

a) area clinico psichiatrica

- cura della salute fisica:
 - rapporti con il MMG ed eventuali specialisti per patologie concomitanti
 - supporto all'esecuzione di esami e trattamenti laddove necessitano
- monitoraggio delle condizioni psicopatologiche e gestione dei rapporti con la rete dei servizi sanitari territoriali:
 - monitoraggio periodico e raccordo con CSM di riferimento per la continuità di presa in cura
- gestione della terapia farmacologica:
 - L'OE gestore del servizio deve prevedere, laddove gli ospiti necessitino di assumere quotidianamente medicinali specifici, le modalità per garantire in sicurezza la gestione dei farmaci attraverso apposita procedura, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa regionale di riferimento e in specifico nella DGR n. 1423/2015; L'OE deve prevedere inoltre il supporto nel percorso di autonomizzazione degli utenti nell'auto assunzione delle terapie farmacologiche secondo il PTRI.



b) area educativo-riabilitativa

- attività riabilitative volte alla acquisizione, mantenimento o recupero delle abilità presenti nelle aree della:
 - cura di sé,
 - cura del proprio ambiente
 - comunicazione efficace,
 - relazioni interpersonali,
 - cognizione sociale;
- supporto nella gestione del denaro:
 - l'OE gestore del servizio deve prevedere, laddove gli ospiti necessitino di supporto nella gestione quotidiana del denaro, le modalità per garantire in sicurezza, attraverso apposita procedura, la gestione dello spillatico, in accordo con l'amministratore di sostegno se presente;

c) area di risocializzazione/socializzazione

- interventi volti allo sviluppo e alla promozione delle competenze sociali, partecipazione ad attività comunitarie e ad attività di gruppo di tipo espressivo, ludico o motorio in sede e fuori sede. Per quelle condotte in sede è sempre garantito un forte raccordo con la rete sociale del territorio;

d) area del coordinamento

- incontri periodici con il CSM che ha in cura l'Utente, e se del caso con gli altri operatori coinvolti, secondo la tempistica scandita per le verifiche nel PTRI (non si escludono altri momenti di incontro se altri eventi lo richiedono).

5.1.4. Caratteristiche delle prestazioni di natura alberghiera


Il servizio che deve essere garantito dall'OE aggiudicatario del lotto di cui trattasi, include:

a) fornitura dei pasti

- comprende, di norma, la preparazione e somministrazione di 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) e di 2 merende (a metà mattina e a metà pomeriggio) per chi lo richiede o ne ha necessità;
- in relazione ad eventuali specifiche esigenze dietetiche dell'Utente, temporanee o permanenti e anche su prescrizione medica, deve essere garantita la somministrazione di pasti personalizzati, compresi alimenti speciali necessari in caso di intolleranze alimentari o richiesti per scelte culturali e/o religiose;
- se previsto nel PTRI e compatibile rispetto alle condizioni della convivenza con gli altri Ospiti del medesimo servizio, deve essere garantito il coinvolgimento dell'Utente nelle attività di preparazione dei pasti, in forma individuale o di gruppo.

b) servizio di lavanderia e guardaroba

- comprende la fornitura agli Utenti di biancheria piana non personale utilizzata nelle camere e nei servizi generali, garantendo adeguati cambi nel rispetto delle comuni norme igieniche;
- comprende altresì l'attività di lavaggio, riordino e custodia della biancheria e degli indumenti anche personali degli Utenti, attraverso modalità di gestione condivisa e con il loro coinvolgimento attivo, se possibile e con l'intensità che la persona può sostenere, al fine di sviluppare le autonomie personali in ordine a tale aspetto del vivere quotidiano e alla cura di sé;



c) pulizia degli ambienti

- comprende la pulizia degli ambienti comuni ed è garantita dall'OE il quale fornisce anche gli accessori e prodotti di uso comune necessari per l'igiene ambientale;
- comprende altresì, la pulizia degli ambienti personali dell'ospite, garantita dall'OE (anche con fornitura del materiale di uso comune per l'igiene ambientale) con il coinvolgimento attivo dell'Utente, se possibile e con l'intensità che la persona può sostenere, al fine di sviluppare le autonomie personali in ordine alla cura del proprio ambiente di vita;

d) gestione dei rifiuti

- comprende la corretta gestione e l'onere economico del recupero / smaltimento dei rifiuti prodotti presso la sede operativa ove viene erogato il servizio, spettante all'OE aggiudicatario in quanto produttore degli stessi ai sensi dei D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'OE aggiudicatario si impegna a sensibilizzare gli Utenti sulla corretta gestione e sulla migliore differenziazione dei rifiuti prodotti presso la sede operativa in cui sono ospiti, al fine di prevenire danni a sé stessi, al personale in servizio e all'ambiente;

e) trasporto

- ai fini della frequenza di attività programmate esterne alla sede operativa, nonché per esigenze legate alla effettuazione di visite, controlli e prestazioni diagnostiche presso presidi/strutture sanitarie o presso il CSM territoriale di riferimento, che garantisce la continuità di presa in cura terapeutica, l'OE deve garantire il servizio di trasporto con mezzi e modalità idonei alle condizioni dell'ospite e con oneri a proprio carico o deve supportare l'Utente nei suoi spostamenti, avendo sempre chiara la necessità di favorire la sua massima autonomia possibile;
- l'OE aggiudicatario deve garantire gli spostamenti con automezzi coperti da idonea garanzia assicurativa contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale (terzi e trasportati), con massimali a norma di legge; gli automezzi devono altresì essere in regola con le disposizioni di legge e di regolamento in materia di circolazione dei veicoli. Resta inteso che tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al buon funzionamento degli automezzi utilizzati per il trasporto/accompagnamento degli Utenti sono a carico dell'OE aggiudicatario e che la SA è esonerata da ogni responsabilità per qualunque accadimento connesso all'utilizzo degli stessi.


5.1.5. Modalità di costruzione e gestione dei PTRI

L'utente è accompagnato nella sede residenziale individuata per avviare un periodo di conoscenza, di osservazione e di condivisione del percorso, la cui durata non potrà superare i trenta giorni. Al termine verrà redatto con il coinvolgimento dell'utente, dei familiari e/o altre eventuali figure significative, il CSM titolare della presa in carico il PTRI.

Il PTRI comprende la valutazione del funzionamento dell'utente, la definizione degli obiettivi specifici e la loro pianificazione, le modalità di esecuzione, la definizione delle rispettive responsabilità nelle azioni proposte e i tempi di verifica.

La corretta gestione del PTRI implica, per il gestore, la necessità di:

- riunioni periodiche programmate, fra il personale interno alla struttura e l'equipe inviante, finalizzate al monitoraggio dei diversi progetti;
- mantenimento dei rapporti con l'utente anche in occasione di ricoveri temporanei in presidi sanitari o altre strutture similari, in base agli accordi assunti con l'equipe curante calibrati sulle



necessità dell'utente, ciò al fine di garantire la continuità del percorso terapeutico riabilitativo in atto, le modalità di tale attività dovranno essere di volta in volta concordate con l'equipe curante;

- mantenimento dei rapporti con i Medici di Medicina Generale al fine di garantire adeguata assistenza anche per gli aspetti sanitari non psichiatrici;
- Strutturazione di esperienze e attività finalizzate all'apprendimento delle abilità e all'aumento del funzionamento sociale
- supporto nel percorso di autonomizzazione degli utenti, qualora le condizioni dei singoli utenti lo consentano - nell'auto assunzione delle terapie farmacologiche, secondo quanto previsto nel PTRI;
- supporto nel percorso di autonomizzazione degli utenti nella gestione del denaro, secondo quanto previsto nel PTRI.
- Valutazione del raggiungimento degli obiettivi del PTRI ogni 6 mesi, congiuntamente al CSM all'utente, alla famiglia se presente e a quant'altri a vario titolo coinvolti nel supportare la persona nel raggiungimento del suo obiettivo di vita e nell'esercizio del ruolo sociale scelto.

LOTTO 2

5.2. Descrizione del Lotto n. 2

Il servizio di cui al Lotto 2 si caratterizza per interventi in setting residenziale del tipo Comunità Alloggio per la salute mentale h24 a bassa intensità trattamentale, per il mantenimento delle abilità acquisite e di una buona qualità di vita dell'utente con bisogni internistici a bassa integrazione sanitaria.


5.2.1. Tipologia di servizio

La Comunità Alloggio per la salute mentale offre un servizio di ospitalità residenziale di carattere permanente o temporaneo rivolto a persone adulte con vulnerabilità psicosociale correlata a problematiche psichiatriche. Potranno essere inseriti anche utenti con presa in carico condivisa SerDP e CSM, disturbi del neuro sviluppo, clinicamente stabilizzate, anche in fase di reinserimento, che presentano bisogni prevalentemente nell'area del supporto educativo, sociale e della riabilitazione di mantenimento, con necessità di interventi di tipo sanitario. La Comunità Alloggio relativa a questa tipologia di servizio è indirizzata a quel target di popolazione che necessita di assistenza long life e che per storie di vita e condizioni socioeconomiche e familiari non presenta quelle reti naturali che permettono alle persone di permanere nei loro contesti di vita richiedendo strutture con supporto h24 al giorno per l'intero arco della settimana.

L'obiettivo del PTRI è quello di mantenere le abilità acquisite per prevenire un'ulteriore perdita di abilità che determina l'aumento del livello di disfunzionalità allontanando le persone dalla possibilità di fruire di una soddisfacente inclusione sociale e di una buona qualità di vita e di relazione con il contesto familiare, laddove presente e disponibile.

Per i requisiti strutturali, di attrezzature, organizzativo-funzionali e di personale si rimanda alle normative vigenti (DGR 564/2000 così come integrata e modificata dalla DGR. n. 1423/2015 e s.m.i.).

Per ciò che riguarda il personale in relazione ai bisogni specifici del target di utenza del servizio si deve prevedere, rispetto allo standard da garantire in base alla normativa vigente, la presenza di un infermiere opportunamente articolata nell'arco della settimana per almeno 6 ore settimanali nella Comunità Alloggio da 7 a 15 posti letto e per almeno 8 ore settimanali nelle Comunità Alloggio da 16 a 20 posti letto.



5.2.2 Target di popolazione eligibile

Il servizio di cui al Lotto n. 2 è rivolto a Utenti adulti in cura presso i CSM territoriali, portatori di compromissioni gravi (intendendosi per “*compromissione grave*” quella che caratterizza il paziente che ha necessità di essere “supportato” dall’operatore nello svolgimento anche di semplici attività) con potenzialità limitate nelle aree della cura del sé e dell’ambiente di vita, nelle relazioni interpersonali e nella gestione economica. Il basso livello di partecipazione alle attività del quotidiano da parte del paziente necessita di una assistenza diretta con intervento dell’operatore che accompagna la persona nel mantenimento delle abilità residue e lo sostituisce nelle azioni necessarie. Inoltre, questo tipo di Utenti presenta necessità di supporto infermieristico per patologie organiche croniche di bassa intensità.

I criteri di eligibilità sono valutati sui seguenti assi:

- condizioni psicopatologiche, anche associate a disturbi del neurosviluppo senza disabilità intellettive di livello medio o grave, come espressione della stabilità, gravità e complessità del quadro clinico;
- funzioni e abilità della persona, compromissione del funzionamento personale e sociale e allo stesso tempo risorse e potenzialità riabilitative;
- aderenza al programma, come espressione delle resistenze al cambiamento;
- necessità di interventi adeguati al mantenimento di condizioni internistiche stabili.

La popolazione target di questo Lotto presenta le seguenti caratteristiche:

- Adulti in carico ai Centri di Salute Mentale in condizioni cliniche stabilizzate
- Compromissione di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana con pregressa scarsa risposta ai trattamenti riabilitativi nel proprio contesto di vita
- Persone con problematiche relazionali di gravità media o grave in ambito familiare e sociale o che non possono più permanere nel nucleo familiare o non hanno un nucleo familiare;
- Livello sufficiente di adesione al trattamento

La valutazione degli utenti eligibili è effettuata dall’equipe del Centro di Salute Mentale competente che deve provvedere contestualmente ad attivare l’Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM) o Equipe Territoriale Integrata (ETI) per condividere la progettualità in corso e futura come indicato dalla normativa vigente D.G.R. 303 /2009 , DGR 1554/2015 DGR 1322 del 01/07/2024 Strumenti che garantiscono la coerenza del percorso di cura e riabilitazione e a garanzia di Analisi e Definizione della presa in carico in maniera uniforme e condivisa.


L’utenza ospitata nella medesima struttura dovrà presentare caratteristiche omogenee, o comunque compatibili, rispetto all’intensità e alla tipologia dei bisogni assistenziali espressi, in relazione ai livelli di funzionamento e alle condizioni psicologiche e relazionali.

5.2.3. Caratteristiche del servizio

Il servizio di cui al Lotto 2 si caratterizza per l’attuazione di programmi con prevalenza di attività assistenziale e di supporto al mantenimento del livello di funzionamento attuale e si esplica nelle seguenti aree e modalità di intervento:

a) area clinico psichiatrica

- cura della salute fisica:
 - rapporti con il MMG ed eventuali specialisti per patologie concomitanti
 - interventi infermieristici per le patologie croniche in atto
 - supporto all’esecuzione di esami e trattamenti laddove necessitano;



- monitoraggio delle condizioni psicopatologiche e gestione dei rapporti con la rete dei servizi sanitari territoriali:
 - monitoraggio periodico e raccordo con CSM di riferimento per la continuità di presa in cura
- gestione della terapia farmacologica:
 - l'OE gestore del servizio deve prevedere, laddove gli ospiti necessitino di assumere quotidianamente medicinali specifici, le modalità per garantire in sicurezza la gestione dei farmaci attraverso apposita procedura, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa regionale di riferimento e in specifico nella DGR n. 1423/2015;

b) area educativo-riabilitativa

- attività riabilitative volte alla acquisizione, mantenimento o recupero delle abilità presenti nelle aree della:
 - cura di sé,
 - cura del proprio ambiente
 - comunicazione efficace,
 - relazioni interpersonali,
 - cognizione sociale;
- supporto nella gestione del denaro:
 - l'OE gestore del servizio deve prevedere, laddove gli ospiti necessitino di supporto nella gestione quotidiana del denaro, le modalità per garantire in sicurezza, attraverso apposita procedura, la gestione dello spillatico, in accordo con l'amministratore di sostegno se presente;

c) area di risocializzazione/socializzazione

- interventi volti allo sviluppo e alla promozione delle competenze sociali, partecipazione ad attività comunitarie e ad attività di gruppo di tipo espressivo, ludico o motorio in sede e fuori sede. Per quelle condotte in sede è sempre garantito un forte raccordo con la rete sociale del territorio;

d) area del coordinamento


- incontri periodici con il CSM che ha in cura l'Utente, e se del caso con gli altri operatori coinvolti, secondo la tempistica scandita per le verifiche nel PTRI senza escludere altri momenti di incontro se altri eventi lo richiedono.

5.2.4. Caratteristiche delle prestazioni di natura alberghiera

Il servizio che deve essere garantito dall'OE aggiudicatario del Lotto include:

a) fornitura dei pasti

- comprende, di norma, la preparazione e somministrazione di 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) e di 2 merende (a metà mattina e a metà pomeriggio) per chi lo richiede o ne ha necessità;
- in relazione ad eventuali specifiche esigenze dietetiche dell'Utente, temporanee o permanenti e anche su prescrizione medica, deve essere garantita la somministrazione di pasti personalizzati, compresi alimenti speciali necessari in caso di intolleranze alimentari o richieste per scelte culturali e/o religiose;



- se previsto nel PTRI e compatibile rispetto alle condizioni della convivenza con gli altri Ospiti del medesimo servizio, deve essere garantito il coinvolgimento dell'Utente nelle attività di preparazione dei pasti, in forma individuale o di gruppo.

b) servizio di lavanderia e guardaroba

- comprende la fornitura agli Utenti di biancheria piana non personale utilizzata nelle camere e nei servizi generali, garantendo adeguati cambi nel rispetto delle comuni norme igieniche;
- comprende altresì l'attività di lavaggio, riordino e custodia della biancheria e degli indumenti anche personali degli Utenti, attraverso modalità di gestione condivisa e con il loro coinvolgimento attivo, se possibile e con l'intensità che la persona può sostenere, al fine di sviluppare le autonomie personali in ordine a tale aspetto del vivere quotidiano e alla cura di sé;

c) pulizia degli ambienti

- comprende la pulizia degli ambienti comuni ed è garantita dall'OE il quale fornisce anche gli accessori e prodotti di uso comune necessari per l'igiene ambientale;
- comprende altresì, la pulizia degli ambienti personali dell'ospite, garantita dall'OE (anche con fornitura del materiale di uso comune per l'igiene ambientale) con il coinvolgimento attivo dell'Utente, se possibile e con l'intensità che la persona può sostenere, al fine di sviluppare le autonomie personali in ordine alla cura del proprio ambiente di vita;

d) gestione dei rifiuti


- comprende la corretta gestione e l'onere economico del recupero / smaltimento dei rifiuti prodotti presso la sede operativa ove viene erogato il servizio, spettante all'OE aggiudicatario in quanto produttore degli stessi ai sensi dei D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'OE aggiudicatario si impegna a sensibilizzare gli Utenti sulla corretta gestione e sulla migliore differenziazione dei rifiuti prodotti presso la sede operativa in cui sono ospiti, al fine di prevenire danni a sé stessi, al personale in servizio e all'ambiente;

e) trasporto

- ai fini della frequenza di attività programmate esterne alla sede operativa, nonché per esigenze legate alla effettuazione di visite, controlli e prestazioni diagnostiche presso presidi/strutture sanitarie o presso il CSM territoriale di riferimento, che garantisce la continuità di presa in cura terapeutica, l'OE deve garantire il servizio di trasporto con mezzi e modalità idonei alle condizioni dell'ospite e con oneri a proprio carico o deve supportare l'Utente nei suoi spostamenti, avendo sempre chiara la necessità di favorire la sua massima autonomia possibile;
- l'OE aggiudicatario deve garantire gli spostamenti con automezzi coperti da idonea garanzia assicurativa contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale (terzi e trasportati), con massimali a norma di legge; gli automezzi devono altresì essere in regola con le disposizioni di legge e di regolamento in materia di circolazione dei veicoli. Resta inteso che tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al buon funzionamento degli automezzi utilizzati per il trasporto/accompagnamento degli Utenti sono a carico dell'OE aggiudicatario e che la SA è esonerata da ogni responsabilità per qualunque accadimento connesso all'utilizzo degli stessi.

5.2.5. Modalità di costruzione e gestione dei PTRI

L'utente è accompagnato nella sede residenziale individuata per avviare un periodo di conoscenza, di osservazione e di condivisione del percorso, la cui durata non potrà superare i



trenta giorni. Al termine verrà redatto con il coinvolgimento dell'utente, dei familiari e/o altre eventuali figure significative, il CSM titolare della presa in carico il PTRI.

Il PTRI comprende la valutazione del funzionamento dell'utente, la definizione degli obiettivi specifici e la loro pianificazione, le modalità di esecuzione, la definizione delle rispettive responsabilità nelle azioni proposte e i tempi di verifica.

La corretta gestione del PTRI implica, per il gestore, la necessità di:

- riunioni periodiche programmate, fra il personale interno alla struttura e l'equipe inviante, finalizzate al monitoraggio dei diversi progetti;
- mantenimento dei rapporti con l'utente anche in occasione di ricoveri temporanei in presidi sanitari o altre strutture simili, in base agli accordi assunti con l'equipe curante calibrati sulle necessità dell'utente, ciò al fine di garantire la continuità del percorso terapeutico riabilitativo in atto, le modalità di tale attività dovranno essere di volta in volta concordate con l'equipe curante;
- mantenimento dei rapporti con i Medici di Medicina Generale al fine di garantire adeguata assistenza anche per gli aspetti sanitari non psichiatrici;
- Strutturazione di esperienze e attività finalizzate all'apprendimento delle abilità e all'aumento del funzionamento sociale
- supporto nel percorso di autonomizzazione degli utenti, qualora le condizioni dei singoli utenti lo consentano - nell'auto assunzione delle terapie farmacologiche, secondo quanto previsto nel PTRI;
- supporto nel percorso di autonomizzazione degli utenti nella gestione del denaro, secondo quanto previsto nel PTRI.
- Valutazione del raggiungimento degli obiettivi del PTRI ogni 6 mesi, congiuntamente al CSM all'utente, alla famiglia se presente e a quant'altri a vario titolo coinvolti nel supportare la persona nel raggiungimento del suo obiettivo di vita e nell'esercizio del ruolo sociale scelto.


LOTTO 3

5.3. Descrizione del Lotto n. 3

Il servizio di cui al Lotto 3 si caratterizza per interventi riabilitativi in setting residenziali del tipo Comunità Alloggio per la salute mentale h24 a bassa intensità trattamentale, per il mantenimento delle abilità acquisite e di una buona qualità di vita dell'utente con bisogni internistici a bassa integrazione sanitaria.

5.3.1. Tipologia di servizio

Il servizio di ospitalità è rivolto a persone adulte con vulnerabilità psico sociale correlata a problematiche psichiatriche. Potranno essere inseriti anche utenti con presa in carico condivisa SerDP e CSM e disturbi del neurosviluppo, clinicamente stabilizzate, anche in fase di reinserimento che presentano bisogni prevalentemente riabilitativi senza necessità di assistenza sanitaria continuativa. L'OE promuove la qualità della vita degli ospiti, specie attraverso un approccio prevalentemente ma non esclusivamente, di carattere educativo orientato alla crescita personale, all'autodeterminazione, all'inclusione sociale, le relazioni interpersonali, il benessere psico-fisico ed il conseguimento del massimo livello di autonomia possibile, sulla base del PTRI formulati insieme all'équipe curante, agli utenti stessi, alle loro famiglie e a tutti i soggetti che a vario titolo vi possono concorrere.



L'intensità del supporto può essere variabile sulla base dei livelli di autonomia e di aderenza al trattamento da parte degli ospiti, nell'ambito di un servizio di Comunità Alloggio che garantisce una presenza di personale per 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana.

Per i requisiti strutturali, di attrezzature, organizzativo-funzionali e di personale si rimanda alle normative vigenti (DGR 564/2000 così come integrata e modificata dalla DGR. n. 1423/2015 e s.m.i.).

5.3.2 Target di popolazione eligibile

Il servizio di cui al Lotto n. 3 è rivolto a Utenti adulti in cura presso i CSM territoriali, portatori di compromissioni medie (intendendosi per "*compromissione media*" quella che caratterizza il paziente che ha necessità di avere indicazioni, affiancamento e verifica su ciò che deve fare) con potenzialità riabilitative nelle aree della cura del sé e dell'ambiente di vita, nelle relazioni interpersonali e nella gestione economica, delle abilità sociali e nella possibile ripresa di un ruolo lavorativo. L'operatore accompagna la persona nell'apprendimento/esercizio di abilità, di norma non lo sostituisce e interviene solo in caso di necessità.

I criteri di eligibilità sono valutati sui seguenti assi:

- condizioni psicopatologiche, anche associate a disturbi del neurosviluppo senza disabilità intellettive di livello medio o grave, come espressione della stabilità, gravità e complessità del quadro clinico;
- funzioni e abilità della persona, compromissione del funzionamento personale e sociale e allo stesso tempo risorse e potenzialità riabilitative;
- aderenza al programma, come espressione delle resistenze al cambiamento;

La popolazione target di questo Lotto presenta le seguenti caratteristiche:

- Adulti in carico ai Centri di Salute Mentale in condizioni cliniche stabilizzate
- Compromissione di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana con pregressa scarsa risposta ai trattamenti riabilitativi nel proprio contesto di vita
- Persone con problematiche relazionali di gravità media o grave in ambito familiare e sociale;
- adesione al trattamento discreta

La valutazione degli utenti eligibili è effettuata dall'equipe del Centro di Salute Mentale competente che deve provvedere contestualmente ad attivare l'Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM) o Equipe Territoriale Integrata (ETI) per condividere la progettualità in corso e futura come indicato dalla normativa vigente D.G.R. 303 /2009 , DGR 1554/2015 DGR 1322 del 01/07/2024 Strumenti che garantiscono la coerenza del percorso di cura e riabilitazione e a garanzia di Analisi e Definizione della presa in carico in maniera uniforme e condivisa.


l'utenza ospitata nella medesima struttura dovrà presentare caratteristiche omogenee, o comunque compatibili, rispetto all'intensità e alla tipologia dei bisogni assistenziali espressi, in relazione ai livelli di funzionamento e alle condizioni psicologiche e relazionali.

5.3.3. Caratteristiche del servizio

Il servizio di cui al Lotto 3 si caratterizza per l'attuazione di programmi con prevalenza di attività educative, orientate alla riabilitazione, con l'obiettivo finale della ripresa di ruoli sociali validi e l'attivazione di percorsi di recovery e si esplica nelle seguenti aree e modalità di intervento :

a) area clinico psichiatrica

- cura della salute fisica:
 - rapporti con il MMG ed eventuali specialisti per patologie concomitanti



- supporto all'esecuzione di esami e trattamenti laddove necessitano
- monitoraggio delle condizioni psicopatologiche e gestione dei rapporti con la rete dei servizi sanitari territoriali:
 - monitoraggio periodico e raccordo con CSM di riferimento per la continuità di presa in cura
- gestione della terapia farmacologica:
 - l'OE gestore del servizio deve prevedere, laddove gli ospiti necessitano di assumere quotidianamente medicinali specifici, le modalità per garantire in sicurezza la gestione dei farmaci attraverso apposita procedura, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa regionale di riferimento e in specifico nella DGR n. 1423/2015;
 - l'OE deve prevedere inoltre il supporto nel percorso di autonomizzazione degli utenti nell'auto assunzione delle terapie farmacologiche secondo il PTRI.

b) area educativo-riabilitativa

- attività riabilitative volte alla acquisizione/recupero delle abilità presenti nelle aree della:
 - cura di sé,
 - cura del proprio ambiente
 - comunicazione efficace,
 - relazioni interpersonali,
 - cognizione sociale;
- supporto nella gestione del denaro:
 - l'OE gestore del servizio deve prevedere, laddove gli ospiti necessitano di supporto nella gestione quotidiana del denaro, le modalità per garantire in sicurezza, attraverso apposita procedura, la gestione dello spillatico, in accordo con l'amministratore di sostegno se presente;

c) area di risocializzazione/socializzazione

- interventi volti allo sviluppo e alla promozione delle competenze sociali, partecipazione ad attività comunitarie e ad attività di gruppo di tipo espressivo, ludico o motorio in sede e fuori sede. Per quelle condotte in sede è sempre garantito un forte raccordo con la rete sociale del territorio;

d) area del coordinamento


- incontri periodici con il CSM che ha in cura l'Utente, e se del caso con gli altri operatori coinvolti, secondo la tempistica scandita per le verifiche nel PTRI senza escludere altri momenti di incontro se altri eventi lo richiedono.

5.3.4. Caratteristiche delle prestazioni di natura alberghiera

Il servizio che deve essere garantito con oneri a carico dall'OE aggiudicatario del Lotto include:

a) fornitura dei pasti

- comprende, di norma, la preparazione e somministrazione di 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) e di 2 merende (a metà mattina e a metà pomeriggio) per chi lo richiede o ne ha necessità;
- in relazione ad eventuali specifiche esigenze dietetiche dell'Utente, temporanee o permanenti e anche su prescrizione medica, deve essere garantita la somministrazione di pasti



personalizzati, compresi alimenti speciali necessari in caso di intolleranze alimentari o richieste per scelte culturali e/o religiose;

- se previsto nel PTRI e compatibile rispetto alle condizioni della convivenza con gli altri Ospiti del medesimo servizio, deve essere garantito il coinvolgimento dell'Utente nelle attività di preparazione dei pasti, in forma individuale o di gruppo.

b) servizio di lavanderia e guardaroba

- comprende la fornitura agli Utenti di biancheria piana non personale utilizzata nelle camere e nei servizi generali, garantendo adeguati cambi nel rispetto delle comuni norme igieniche;
- comprende altresì l'attività di lavaggio, riordino e custodia della biancheria e degli indumenti anche personali degli Utenti, attraverso modalità di gestione condivisa e con il loro coinvolgimento attivo, se possibile e con l'intensità che la persona può sostenere, al fine di sviluppare le autonomie personali in ordine a tale aspetto del vivere quotidiano e alla cura di sé;

c) pulizia degli ambienti


- comprende la pulizia degli ambienti comuni ed è garantita dall'OE il quale fornisce anche gli accessori e prodotti di uso comune necessari per l'igiene ambientale;
- comprende altresì, la pulizia degli ambienti personali dell'ospite, garantita dall'OE (anche con fornitura del materiale di uso comune per l'igiene ambientale) con il coinvolgimento attivo dell'Utente, se possibile e con l'intensità che la persona può sostenere, al fine di sviluppare le autonomie personali in ordine alla cura del proprio ambiente di vita;

d) gestione dei rifiuti

- comprende la corretta gestione e l'onere economico del recupero / smaltimento dei rifiuti prodotti presso la sede operativa ove viene erogato il servizio, spettante all'OE aggiudicatario in quanto produttore degli stessi ai sensi dei D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'OE aggiudicatario si impegna a sensibilizzare gli Utenti sulla corretta gestione e sulla migliore differenziazione dei rifiuti prodotti presso la sede operativa in cui sono ospiti, al fine di prevenire danni a sé stessi, al personale in servizio e all'ambiente;

e) trasporto

- ai fini della frequenza di attività programmate esterne alla sede operativa, nonché per esigenze legate alla effettuazione di visite, controlli e prestazioni diagnostiche presso presidi/strutture sanitarie o presso il CSM territoriale di riferimento, che garantisce la continuità di presa in cura terapeutica, l'OE deve garantire il servizio di trasporto con mezzi e modalità idonei alle condizioni dell'ospite e con oneri a proprio carico o deve supportare l'Utente nei suoi spostamenti, avendo sempre chiara la necessità di favorire la sua massima autonomia possibile;
- l'OE aggiudicatario deve garantire gli spostamenti con automezzi coperti da idonea garanzia assicurativa contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale (terzi e trasportati), con massimali a norma di legge; gli automezzi devono altresì essere in regola con le disposizioni di legge e di regolamento in materia di circolazione dei veicoli. Resta inteso che tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al buon funzionamento degli automezzi utilizzati per il trasporto/accompagnamento degli Utenti sono a carico dell'OE aggiudicatario e che la SA è esonerata da ogni responsabilità per qualunque accadimento connesso all'utilizzo degli stessi.



5.3.5. Modalità di costruzione e gestione dei PTRI

L'utente è accompagnato nella sede residenziale individuata per avviare un periodo di conoscenza, di osservazione e di condivisione del percorso, la cui durata non potrà superare i trenta giorni. Al termine verrà redatto con il coinvolgimento dell'utente, dei familiari e/o altre eventuali figure significative, il CSM titolare della presa in carico il PTRI.

Il PTRI comprende la valutazione del funzionamento dell'utente, la definizione degli obiettivi specifici e la loro pianificazione, le modalità di esecuzione, la definizione delle rispettive responsabilità nelle azioni proposte e i tempi di verifica.

La corretta gestione del PTRI implica, per il gestore, la necessità di:

- riunioni periodiche programmate, fra il personale interno alla struttura e l'equipe inviante, finalizzate al monitoraggio dei diversi progetti;
- mantenimento dei rapporti con l'utente anche in occasione di ricoveri temporanei in presidi sanitari o altre strutture similari, in base agli accordi assunti con l'equipe curante calibrati sulle necessità dell'utente, ciò al fine di garantire la continuità del percorso terapeutico riabilitativo in atto, le modalità di tale attività dovranno essere di volta in volta concordate con l'equipe curante;
- mantenimento dei rapporti con i Medici di Medicina Generale al fine di garantire adeguata assistenza anche per gli aspetti sanitari non psichiatrici;
- Strutturazione di esperienze e attività finalizzate all'apprendimento delle abilità e all'aumento del funzionamento sociale
- supporto nel percorso di autonomizzazione degli utenti, qualora le condizioni dei singoli utenti lo consentano - nell'auto assunzione delle terapie farmacologiche, secondo quanto previsto nel PTRI;
- supporto nel percorso di autonomizzazione degli utenti nella gestione del denaro, secondo quanto previsto nel PTRI.
- valutazione del raggiungimento degli obiettivi del PTRI ogni 6 mesi, congiuntamente al CSM all'utente, alla famiglia se presente e a quant'altri a vario titolo coinvolti nel supportare la persona nel raggiungimento del suo obiettivo di vita e nell'esercizio del ruolo sociale scelto.

LOTTE 4, 5 E 6


5.4 Descrizione dei Lotti n. 4), n.5) e n. 6) Interventi riabilitativi in setting residenziale del tipo "Gruppo Appartamento" a intensità di supporto variabile

Le disposizioni di cui al presente articolo riguardano unicamente i Lotti dal n. 4 al n. 6 relativi ad interventi riabilitativi in setting residenziale del tipo "Gruppo Appartamento" a intensità di supporto variabile coerente con il PTRI dell'utente

5.4.1. Tipologia del servizio

I Gruppi Appartamento (GA) di cui ai lotti dal n. 4 al n. 6, garantiscono un servizio di ospitalità residenziale di carattere temporaneo rivolto a persone adulte in condizione di vulnerabilità psico-sociale correlata a problematiche psichiatriche, che presentano ancora potenzialità riabilitative nelle aree del vivere quotidiano (casa, lavoro, tempo libero, relazioni interpersonali) e non necessitano di assistenza sanitaria continuativa.

L'intensità del supporto può essere diversificata nella durata e nelle fasce orarie, nell'arco della giornata e nell'arco della settimana, in base ai livelli di autonomia e di aderenza al trattamento da parte degli ospiti, fermo restando che deve essere comunque garantito lo standard esplicitato



nella "carta dei servizi" e il livello assistenziale dichiarato all'atto della "comunicazione di avvio dell'attività" (obbligatoria, ai sensi della DGR 564/2000, così come modificata e integrata dalla DGR n. 1423/2015 e s.m., per le strutture che, accogliendo fino ad un massimo di 6 persone con esiti di patologie psichiatriche, non sono soggette ad autorizzazione al funzionamento).

Si configurano le seguenti tipologie:

- GA con presenza di personale per almeno 6 ore al giorno per almeno 5 gg alla settimana di cui almeno un prefestivo o un festivo;
- GA con presenza di personale nell'arco delle 12 ore per 7 gg alla settimana, qualora l'équipe di riferimento ne ravvisi la necessità e previa autorizzazione da parte del Team residenzialità e Abitare è possibile richiedere all'OE aggiudicataria una flessibilità oraria della presenza della figura educativa nelle fasce orarie dalle ore 20,00 alle ore 22,00 prevedendo un incremento del costo orario del 15%;
- GA con presenza di personale per almeno 24 ore al giorno per 7 gg alla settimana.

L'OE promuove la qualità della vita degli ospiti attraverso un approccio prevalente, ma non esclusivo, di carattere educativo, orientato alla crescita personale, all'autodeterminazione, all'inclusione sociale, allo sviluppo e all'ampliamento delle relazioni interpersonali, al benessere psico-fisico e al conseguimento del massimo livello di autonomia possibile sulla base dei PTRI, formulati insieme all'équipe curante agli utenti stessi, alle loro famiglie e a tutti i soggetti che a vario titolo vi possono concorrere.


Per i requisiti strutturali, di attrezzature organizzativo-funzionali e di personale si rimanda alle normative vigenti specificatamente alla DGR 564/2000, così come modificata e integrata dalla DGR n. 1423/2015 con particolare riferimento a quanto esse dispongono in materia di "appartamenti protetti e gruppi appartamento per persone con patologia psichiatrica [...] che accolgono fino ad un massimo di 6 ospiti" non soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento ma a "comunicazione di avvio di attività" al comune territorialmente competente.

5.4.2. Target di popolazione eligibile

Il servizio di cui ai lotti dal n. 4 al n. 6 è rivolto a Utenti adulti in cura presso i CSM territoriali, i quali, pur in presenza di compromissioni di funzioni e di abilità, presentano potenzialità riabilitative nelle aree della cura di sé e del proprio ambiente di vita, delle relazioni interpersonali, della gestione economica, delle abilità sociali e nella possibile ripresa di un ruolo lavorativo. Hanno sviluppato un primo livello di abilità, che permette loro di gestire in maniera sufficiente le relazioni con i pari, di chiedere aiuto e di gestire parzialmente la quotidianità con la supervisione dell'operatore che accompagna la persona nell'apprendimento/esercizio di abilità, non lo sostituisce e interviene solo in caso di necessità.

I criteri di eligibilità sono valutati sui seguenti assi:

- condizioni psicopatologiche anche associate a disturbi del neurosviluppo senza disabilità intellettive di livello medio o grave, come espressione della stabilità, gravità e complessità del quadro clinico;
- funzioni e abilità della persona, compromissione del funzionamento personale e sociale e allo stesso tempo risorse e potenzialità riabilitative;
- aderenza al programma, come espressione delle resistenze al cambiamento.



La popolazione target di questa tipologia di lotti presenta le seguenti caratteristiche:

- adulti in carico ai Servizi di Salute Mentale in condizioni cliniche stabilizzate;
- limitate compromissioni di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana con potenzialità evolutive negli assi casa-lavoro-tempo libero, ma pregressa scarsa risposta ai trattamenti riabilitativi nel proprio contesto di vita;
- problemi relazionali di media gravità in ambito familiare e sociale, ma predisposizione alla creazione di legami interpersonali anche orientati al mutuo supporto;
- discrete capacità nella gestione degli imprevisti;
- consapevolezza dei comportamenti a rischio con propensione alla loro corretta gestione;
- aderenza al programma terapeutico-riabilitativo proposto dal CSM.

La valutazione degli utenti eligibili è effettuata dall'equipe del Centro di Salute Mentale competente che deve provvedere contestualmente ad attivare l'Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM) o Equipe Territoriale Integrata (ETI) per condividere la progettualità in corso e futura come indicato dalla normativa vigente D.G.R. 303 /2009 , DGR 1554/2015 DGR 1322 del 01/07/2024 Strumenti che garantiscono la coerenza del percorso di cura e riabilitazione e a garanzia di Analisi e Definizione della presa in carico in maniera uniforme e condivisa.

L'utenza ospitata nella medesima struttura dovrà presentare caratteristiche omogenee, o comunque compatibili, rispetto all'intensità e alla tipologia dei bisogni assistenziali espressi, in relazione ai livelli di funzionamento e alle condizioni psicologiche e relazionali.

5.4.3. Caratteristiche del servizio


Il servizio di cui ai lotti dal n. 4 al n. 6 si caratterizza per l'attuazione di programmi con prevalenza di attività educativa, orientati alla riabilitazione, cioè alla ripresa di ruoli sociali validi, e alla recovery e si esplica nelle seguenti aree e modalità di intervento:

a) area clinico psichiatrica

- cura della salute fisica:
 - rapporti con il MMG ed eventuali specialisti per patologie concomitanti,
 - supporto all'esecuzione di esami e trattamenti laddove necessitano;
- monitoraggio delle condizioni psicopatologiche/disturbi del neurosviluppo mediante periodico confronto con gli operatori dell'equipe del CSM che ha in cura l'Utente, anche al di fuori dei previsti momenti di verifica del progetto;
- gestione della terapia farmacologica:
 - l'OE gestore del servizio deve prevedere, laddove gli ospiti necessitino di assumere quotidianamente medicinali specifici, le modalità per garantire in sicurezza la gestione dei farmaci attraverso apposita procedura, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa regionale di riferimento e in specifico nella DGR n. 1423/2015;
 - l'OE deve prevedere inoltre il supporto nel percorso di autonomizzazione degli utenti nell'auto assunzione delle terapie farmacologiche secondo il PTRI.

b) area educativo-riabilitativa

- attività educative e abilitanti, orientate all'acquisizione dei ruoli sociali connessi all'abitare autonomo;
- interventi riabilitativi finalizzati ad acquisire la massima autonomia possibile nella cura della propria salute, fisica e psichica, nella gestione della terapia farmacologica e del denaro;



c) area di risocializzazione/socializzazione

- interventi volti allo sviluppo e alla promozione delle competenze sociali con partecipazione ad attività presenti sul territorio, privilegiando primariamente le attività di gruppo di tipo espressivo, ludico o motorio sia all'interno che all'esterno della sede operativa in cui viene erogato il servizio. Per le attività condotte all'interno della sede operativa deve essere sempre garantito un forte raccordo con la rete sociale del territorio.

d) area del coordinamento

- incontri periodici con il CSM che ha in cura l'Utente, e se del caso con gli altri operatori coinvolti, secondo la tempistica scandita per le verifiche nel PTRI (non si escludono altri momenti di incontro se altri eventi lo richiedono).

5.4.4. Caratteristiche delle prestazioni di natura alberghiera

Il servizio che deve essere garantito dall'OE aggiudicatario dei lotti di cui trattasi, include:

a) fornitura dei pasti

- comprende, di norma, la preparazione e somministrazione di 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) e di 2 merende (a metà mattina e a metà pomeriggio) per chi lo richiede o ne ha necessità;
- in relazione ad eventuali specifiche esigenze dietetiche dell'Utente, temporanee o permanenti ed anche su prescrizione medica, deve essere garantita la somministrazione di pasti personalizzati, compresi alimenti speciali necessari in caso di intolleranze alimentari o richiesti per scelte culturali e/o religiose;
- se previsto nel PTRI e compatibile rispetto alle condizioni della convivenza con gli altri Ospiti del medesimo servizio, deve essere garantito e incentivato il coinvolgimento dell'Utente nelle attività di preparazione dei pasti, in forma individuale o di gruppo.

b) servizio di lavanderia e guardaroba


- comprende la fornitura agli Utenti di biancheria piana non personale utilizzata nelle camere e nei servizi generali, garantendo adeguati cambi nel rispetto delle comuni norme igieniche;
- comprende altresì l'attività di lavaggio, riordino e custodia della biancheria e degli indumenti anche personali degli Utenti, attraverso modalità di gestione condivisa e con il loro coinvolgimento attivo, se possibile e con l'intensità che la persona può sostenere, al fine di sviluppare le autonomie personali in ordine a tale aspetto del vivere quotidiano e alla cura di sé;

c) pulizia degli ambienti

- comprende la pulizia degli ambienti comuni ed è garantita dall'OE il quale fornisce anche gli accessori e prodotti di uso comune necessari per l'igiene ambientale;
- comprende altresì, la pulizia degli ambienti personali dell'ospite, garantita dall'OE (anche con fornitura del materiale di uso comune per l'igiene ambientale) con il coinvolgimento attivo dell'Utente, se possibile e con l'intensità che la persona può sostenere, al fine di sviluppare le sue autonomie personali in ordine alla cura del proprio ambiente di vita;

d) gestione dei rifiuti

- comprende la corretta gestione e l'onere economico del recupero / smaltimento dei rifiuti prodotti presso la sede operativa ove viene erogato il servizio, spettante all'OE aggiudicatario in quanto produttore degli stessi ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;



- l'OE aggiudicatario si impegna a sensibilizzare gli Utenti sulla corretta gestione e sulla migliore differenziazione dei rifiuti prodotti presso la sede operativa in cui sono ospiti, al fine di prevenire danni a sé stessi, al personale in servizio e all'ambiente;

e) trasporto

- ai fini della frequenza di attività programmate esterne alla sede operativa, nonché per esigenze legate alla effettuazione di visite, controlli e prestazioni diagnostiche presso presidi/strutture sanitarie o presso il CSM territoriale di riferimento che garantisce la continuità di presa in cura terapeutica, l'OE deve garantire il servizio di trasporto con mezzi e modalità idonei alle condizioni dell'ospite e con oneri a proprio carico o deve supportare l'Utente nei suoi spostamenti, avendo sempre chiara la necessità di favorire la sua massima autonomia possibile;
- l'OE aggiudicatario deve garantire gli spostamenti con automezzi coperti da idonea garanzia assicurativa contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale (terzi e trasportati), con massimali a norma di legge; gli automezzi devono altresì essere in regola con le disposizioni di legge e di regolamento in materia di circolazione dei veicoli. Resta inteso che tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al buon funzionamento degli automezzi utilizzati per il trasporto/accompagnamento degli Utenti sono a carico dell'OE aggiudicatario e che la SA è esonerata da ogni responsabilità per qualunque accadimento connesso all'utilizzo degli stessi.


5.4.5. Modalità di costruzione e gestione del PTRI

L'utente è accompagnato nella sede residenziale individuata per avviare un periodo di conoscenza, di osservazione e di condivisione del percorso, la cui durata non potrà superare i trenta giorni. Al termine verrà redatto con il coinvolgimento dell'utente, dei familiari e/o altre eventuali figure significative, il CSM titolare della presa in carico il PTRI.

Il PTRI comprende la valutazione del funzionamento dell'utente, la definizione degli obiettivi specifici e la loro pianificazione, le modalità di esecuzione, la definizione delle rispettive responsabilità nelle azioni proposte e i tempi di verifica.

La corretta gestione del PTRI implica, per il gestore, la necessità di:

- riunioni periodiche programmate, fra il personale interno alla struttura e l'equipe inviante, finalizzate al monitoraggio dei diversi progetti;
- mantenimento dei rapporti con l'utente anche in occasione di ricoveri temporanei in presidi sanitari o altre strutture similari, in base agli accordi assunti con l'equipe curante calibrati sulle necessità dell'utente, ciò al fine di garantire la continuità del percorso terapeutico riabilitativo in atto, le modalità di tale attività dovranno essere di volta in volta concordate con l'equipe curante;
- mantenimento dei rapporti con i Medici di Medicina Generale al fine di garantire adeguata assistenza anche per gli aspetti sanitari non psichiatrici;
- Strutturazione di esperienze e attività finalizzate all'apprendimento delle abilità e all'aumento del funzionamento sociale
- supporto nel percorso di autonomizzazione degli utenti, qualora le condizioni dei singoli utenti lo consentano - nell'auto assunzione delle terapie farmacologiche, secondo quanto previsto nel PTRI;
- supporto nel percorso di autonomizzazione degli utenti nella gestione del denaro, secondo quanto previsto nel PTRI.
- valutazione del raggiungimento degli obiettivi del PTRI ogni 6 mesi, congiuntamente al CSM all'utente, alla famiglia se presente e a quant'altri a vario titolo coinvolti nel



supportare la persona nel raggiungimento del suo obiettivo di vita e nell'esercizio del ruolo sociale scelto.

ART. 6 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

Il personale impiegato nelle diverse attività finalizzate all'espletamento dei servizi Oggetto dell'AQ e dei Contratti Applicativi deve essere in possesso di un adeguato livello di professionalità, certificato da titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative vigenti.

L'OE aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio attraverso personale di comprovata esperienza dotato delle seguenti professionalità:

- Educatori Professionali
- Operatori Socio-Sanitari e Assistenti Di Base
- Infermieri per la gestione dei farmaci.

Con riferimento all' Educatore Professionale è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

- Educatore Professionale sociosanitario (ex D.M. 520/98 e titoli dichiarati equipollenti o equivalenti)
- Educatore Professionale socio-pedagogico (ex Legge 205/2017 e Legge 145/2018).

Per quanto riguarda l'educatore professionale socio-pedagogico (ex Legge 205/2017 e Legge 145/2018) potrà essere impiegato nei servizi e presidi sociosanitari e della salute limitatamente alle attività socioeducative che verranno definite insieme all'equipe multidisciplinare dell'Ausl secondo un PTRI che distingue le attività educativo riabilitative a cura solo dell'educatore socio-sanitario da quelle che può svolgere anche l'educatore socio-pedagogico. L'ammissione di questi professionisti alle attività sarà preliminarmente valutata sulla base di criteri oggettivi presenti nei curriculum di comprovata esperienza e competenza tecnica.

Ciascuna delle figure professionali dovrà essere in possesso di una formazione specifica oltre ad un'adeguata esperienza professionale maturata opportunamente in contesti lavorativi appropriati a quello di inserimento.


Con riferimento all' Operatore Socio-Sanitario è richiesto il possesso di:

- qualifica: di operatore sociosanitario
- titolo: attestato di operatore sociosanitario
- Con riferimento all' Assistente di Base (ADB) è richiesto il possesso di:
- qualifica: assistente di base
- titolo: attestato di assistente di base.

Con riferimento all'Infermiere è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

- Laurea in infermieristica
- Diploma Universitario Infermiere
- Diploma Scuola Regionale Infermiere Professionale
- Diploma Universitario Scienze infermieristiche.

È in facoltà dell'OE avvalersi di ulteriori figure professionali previste dalla normativa nazionale e regionale per i servizi in area salute mentale adulti, purché pertinenti e funzionali rispetto ad una migliore qualificazione del servizio per il quale viene presentata offerta. Tale circostanza dovrà essere esplicitata in sede di offerta e sarà valutata dalla SA nell'ambito dell'attribuzione del



punteggio relativo al merito tecnico e qualitativo, in rapporto all'effettiva miglioria del servizio specifico per cui, nella fattispecie, si presenta offerta.


In corso di vigenza dell'AQ, l'OE aggiudicatario deve comunicare, tempestivamente e formalmente, alla SA ogni variazione relativa al personale che compone la propria dotazione organica, così come dichiarata al momento della presentazione dell'offerta. In caso di acquisizione di nuove figure professionali, contestualmente alla suddetta comunicazione di variazione e a corredo della stessa, l'OE aggiudicatario deve trasmettere anche il curriculum formativo e professionale dei nuovi operatori. In merito a qualunque variazione della dotazione organica che intercorra durante la vigenza dell'AQ, tenuto conto che il personale costituisce elemento qualificante ed è oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione della gara, la SA si riserva la facoltà di valutare la permanenza dell'OE nell'AQ e conseguentemente di:

- provvedere alla risoluzione del rapporto, nel caso in cui le figure professionali impiegate siano prive dei requisiti previsti dal presente Capitolato Tecnico,
oppure
- impartire all'OE disposizioni vincolanti circa il ripristino/l'adeguamento urgente della variata dotazione organica alle medesime caratteristiche presenti nell'offerta valutata in sede di gara: in mancanza, la SA si riserva di procedere alla risoluzione dell'AQ.

La condotta del personale utilizzato per l'esecuzione del servizio aggiudicato deve essere sempre improntata al puntuale rispetto delle condizioni definite dal presente Capitolato Tecnico per la gestione degli interventi oggetto di AQ, nell'ottica della puntuale attuazione del PTRI dell'Utente. L'OE deve garantire che, durante l'espletamento delle attività, il personale impiegato presenti una buona conoscenza della lingua italiana e adotti comportamenti consoni alle funzioni da svolgere come anche previsto dal codice di comportamento e dalle normative vigenti in materia di privacy e sicurezza sul lavoro;

- prenda disposizioni solo dal proprio responsabile;
- abbia sempre con sé un valido documento di identità personale e si renda riconoscibile mediante cartellino identificativo come stabilito dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 9.9.2008 n. 81;
- vesta in maniera idonea e tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli Utenti che degli altri operatori nonché dei referenti della SA;
- segnali immediatamente al proprio responsabile diretto nonché agli organi competenti della SA le eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- osservi tutte le norme di sicurezza necessarie per l'espletamento dell'attività assegnata;
- adotti comportamenti conformi a stili di vita corretti, nonché comportamenti atti a ridurre l'impatto ambientale delle attività e lo spreco di risorse;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

L'OE è, in ogni caso, responsabile del comportamento tenuto, in orario di servizio, dal personale di cui si avvale per l'esecuzione dell'AQ e dei Contratti Applicativi nonché delle eventuali inosservanze alle disposizioni di cui al presente Capitolato Tecnico da essi eventualmente commesse. L'OE è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi per comportamenti imputabili al proprio personale, durante l'orario di servizio.



Ai fini del miglioramento del servizio, l'OE deve impegnarsi a sostituire quegli operatori che, per fondati motivi, risultassero inadeguati ai compiti assegnati, provvedendo a ciò o di propria iniziativa o su sollecitazione del DSM-DP.

Tenuto conto, poi, della particolare complessità del servizio alla persona rivolto alla tipologia specifica di utenza con esiti di patologia psichiatrica, alla fondamentale necessità di conoscenza della storia individuale dell'Utente da parte dell'operatore che svolge attività riabilitativa di supporto alla sua persona e soprattutto della peculiare rilevanza che riveste l'aspetto della "continuità della presa in cura" dell'Utente nell'ambito dei servizi oggetto del presente AQ, l'OE deve garantire il più possibile la continuità dell'intervento anche attraverso la stabilità delle equipe o del personale messo a disposizione. Pertanto, sotto il profilo dell'organizzazione interna, l'OE deve specificamente prevedere e garantire una funzionale presenza di personale qualificato ed esperto e, in caso di eventuale immissione di nuovi operatori, è suo compito e onere fornire agli stessi un adeguato addestramento specifico e la conoscenza delle storie individuali e dei programmi riabilitativi individualizzati precedentemente svolti.

L'OE aggiudicatario deve garantire, con oneri a proprio carico e ricompresi nel pagamento della prestazione aggiudicata in sede di gara e comunque senza oneri per la SA adeguata formazione al personale impiegato nel servizio aggiudicato.

L'aggiudicatario dovrà prevedere iniziative di formazione e consulenza/supervisione permanente del proprio personale attraverso la redazione di un programma annuale che comprenda l'attivazione di corsi, incontri e stage su tematiche inerenti alle attività svolte, concordate con il DEC e con il Responsabile Unico Procedimento. Se richiesto, l'OE aggiudicatario dovrà presentare una relazione sulla formazione annuale effettuata e il piano formativo dell'anno successivo.

Potrà rientrare nella programmazione annuale la partecipazione del personale della ditta aggiudicataria alle iniziative formative promosse dall'AUSL qualora rientranti negli obiettivi formativi condivisi. La quota di iscrizione sarà a titolo gratuito mentre il monte ore sarà a carico dell'aggiudicatario, ma al di fuori dell'orario di servizio della gara d'appalto.


ART. 7 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'appalto sarà aggiudicato mediante gara con procedura aperta, suddivisa in lotti, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici senza successivo confronto competitivo ai sensi dell'art. 59 comma 4, lett. a) del D.lgs. 36/2023, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione avverrà separatamente per ciascun lotto in cui è articolato il servizio.

Al termine dei lavori di disamina delle offerte presentate, la Commissione giudicatrice redigerà, per ogni lotto, sulla base delle valutazioni risultanti dalla somma dei punteggi attribuiti ai parametri tecnico qualitativi e al prezzo (prezzo offerto più qualità del servizio) una graduatoria degli operatori economici ammessi alla gara, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 che avrà validità quadriennale, con i quali verrà stipulato apposito accordo quadro ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023.

Successivamente, al verificarsi dell'effettiva esigenza di accoglienza, agli operatori economici presenti nella graduatoria di ciascun lotto, il servizio verrà assegnato su motivata valutazione del DSM-DP.



La valutazione, che si baserà sulla verifica multidimensionale del bisogno e sugli elementi declinati nel progetto educativo individualizzato consono alle esigenze di salute e di benessere, terrà conto del miglior rapporto tra le necessarie esigenze di appropriatezza dell'inserimento residenziale e l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

Il DSM-DP provvederà a sottoscrivere i contratti conseguenti, definiti sulla base dei contenuti del presente capitolato e delle offerte tecniche ed economiche presentate e sulla base della valutazione di appropriatezza dei progetti di residenzialità e dell'elenco degli OE idonei redatto in sede di gara.

La stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizi che sarà effettivamente ordinata. Pertanto, i partecipanti in graduatoria non potranno esercitare nei confronti della stazione appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara.

ART. 8. CONDIZIONI PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Tenuto conto che l'AQ è finalizzato all'affidamento di interventi residenziali a rilievo socio-sanitario e/o assistenziale per persone in cura presso i CSM dell'Azienda USL di Bologna, l'OE aggiudicatario di un lotto è tenuto a sottoscrivere, quale condizione per divenire parte dell'AQ e permanervi per tutta la durata dello stesso, apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, impegnandosi a garantire che, durante la vigenza del contratto di AQ, i posti delle sedi operative a lui aggiudicati non verranno offerti nell'ambito di altre procedure di gara, né saranno fatti oggetto di rapporto contrattuale con altri Enti pubblici o privati o soggetti diversi dall'Azienda USL di Bologna senza la preventiva autorizzazione della Direzione del DSM-DP. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.


Nel caso che un posto si renda vuoto per dimissione dell'Utente, l'OE aggiudicatario si impegna a mantenerlo prenotato per un tempo massimo di 20 giorni, senza onere economico per l'Azienda USL né vincolo per la stessa ad occuparlo mediante inserimento di un altro ospite: ciò al fine di permettere l'avvio dei progetti riabilitativi a favore di altre persone in cura al CSM nell'ambito del proprio territorio di vita. Se entro il 20° giorno, l'AUSL non comunica attraverso mail del Team Residenzialità e Abitare l'inserimento di altra persona, l'OE aggiudicatario può ritenersi libero dal suddetto impegno.

ART. 9 - NORME COMUNI AI CONTRATTI APPLICATIVI

L'affidamento dei servizi oggetto dell'AQ ai singoli OE aggiudicatari avviene esclusivamente al bisogno mediante stipula di Contratti Applicativi, tenuto conto delle modalità di affidamento indicate, per ciascun Oggetto al precedente Art. 7.

In sede di affidamento dei Contratti Applicativi basati sul presente AQ, le parti non possono apportare modifiche sostanziali all'AQ. Tuttavia, se necessario, in occasione della stipula di ciascun singolo Contratto Applicativo, la SA può chiedere all'OE precisazioni e/o integrazioni all'offerta, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente documento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la SA può:

- integrare le condizioni particolari di fornitura oggetto del presente AQ, specificando ad esempio tempi, modi, luogo di esecuzione e relativa distribuzione dei fabbisogni;
- prevedere il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- prevedere l'esecuzione di verifiche aggiuntive in corso di esecuzione del servizio;



- prevedere prescrizioni aggiuntive relative alla riservatezza e al trattamento dei dati personali.

L'Azienda USL di Bologna non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento, mediante specifici contratti applicativi dell'importo del lotto di Accordo Quadro, che è meramente presunto. L'attivazione o meno di contratti applicativi nell'ambito dei lotti in oggetto sarà pertanto effettuata a completa discrezione dell'Azienda USL di Bologna.

Resta ferma la non superabilità, nell'arco di tempo della sua validità, dell'importo massimo previsto da ciascun Accordo Quadro, in base a quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto e successive modifiche, e dal codice degli appalti pubblici, quale sommatoria dei singoli Contratti Applicativi ad esso riferiti.

Con la stipula del Contratto Applicativo, l'OE assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze e altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'OE stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Detti Contratti Applicativi sono efficaci e vincolanti per l'OE a partire dalla trasmissione, da parte della SA, di ordine elettronico e/o lettera equivalente. Ogni Contratto Applicativo è munito di apposito CIG derivato, acquisito dal Servizio Gestore e su sua diretta ed esclusiva responsabilità; detto CIG derivato è rilevante ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010.


L'attivazione dell'intervento residenziale oggetto del Contratto Applicativo avviene, previa definizione del PTRI e sua condivisione con l'OE aggiudicatario, gestore del servizio, sulla base di apposita comunicazione scritta del Team Residenzialità e Abitare, che identifica le generalità dell'Utente da inserire, la data di avvio e la durata presunta del trattamento. Anche la dimissione dell'Utente viene comunicata alla TRA e all'OE per iscritto da parte dell'equipe del CSM referente del caso.

In base agli atti aziendali di attribuzione delle deleghe all'adozione di atti amministrativi la sottoscrizione del contratto applicativo, che dovrà riportare anche il CIG derivato, è in capo al Direttore del DSM-DP. La sottoscrizione del contratto applicativo con l'OE individuato è propedeutica e condizione preliminare all'inserimento dell'utente in struttura.

Le comunicazioni di ammissione e dimissione dell'Utente delimitano i termini temporali dell'effettiva occupazione del posto, dalla quale discende per l'OE aggiudicatario il diritto alla remunerazione del servizio. Per "posto occupato" deve intendersi quello assegnato ad una determinata persona presso la sede operativa individuata, con decorrenza dal giorno del suo ingresso fino al giorno precedente la dimissione, se questa viene eseguita entro le ore 12,00, oppure fino al giorno della dimissione compreso, se questa avviene dopo le ore 12,00.

Il servizio residenziale deve intendersi erogato con riferimento all'effettiva occupazione dei posti oggetto dei relativi Contratti Applicativi e nulla è dovuto all'OE per l'offerta/disponibilità di posti che si siano resi vuoti, ancorché oggetto del medesimo Contratto Applicativo. Pertanto, solo il "posto occupato", così come inteso al paragrafo precedente, dà diritto alla remunerazione del servizio.

Eventuali assenze dell'Utente, programmate e non, devono essere tempestivamente comunicate dall'OE al Responsabile del CSM territorialmente competente o suo delegato, con indicazione di



tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio del percorso riabilitativo della persona, della valutazione di eventuali variazioni del PTRI e finanche dell'opportunità della conservazione del posto. Ai fini economici, per "assenza" si intende qualsiasi allontanamento temporaneo dell'ospite dalla struttura, programmato e non, per almeno 24 ore consecutive, conseguente a degenza per ricoveri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici, assenze programmate/concordate nell'ambito del PTRI o allontanamenti non concordati.

Se il PTRI lo prevede, l'OE è tenuto a garantire gli interventi idonei e necessari ad affiancare e supportare l'Utente nella gestione delle proprie risorse economiche e nella tenuta/conservazione di documenti personali aventi rilevanza giuridica.


A tal fine:

- al momento dell'ingresso nella sede operativa deve essere stilato un elenco dei beni dell'Utente, controfirmato dallo stesso o da un familiare o dalla figura delegata alla tutela;
- l'OE può, se richiesto, assumere in deposito beni (valori, denaro, titoli di deposito bancario, atti di disposizione testamentaria, documenti d'identità, altri documenti personali, ...) di pertinenza dell'Utente, rilasciando allo stesso una speciale ricevuta che costituisce titolo, a tutti gli effetti, per l'immediata restituzione di quanto consegnato, a semplice richiesta dell'interessato o dei suoi familiari o delegati alla sua tutela. Qualora l'Utente non acconsentisse ad affidare i propri effetti all'OE gestore del servizio, quest'ultimo è tenuto a fargli firmare un documento che lo esoneri da eventuali furti, smarrimenti e danneggiamenti;
- al momento della dimissione dell'Utente, l'OE gestore del servizio è, comunque, tenuto alla restituzione di quanto ricevuto in consegna e/o della documentazione comprovante l'utilizzo delle risorse economiche durante il periodo di permanenza nella struttura;
- l'OE concorda con l'Utente, o con chi ne ha la rappresentanza legale in caso di incapacità, e con i suoi familiari le modalità di gestione degli oggetti personali di uso quotidiano e del denaro a sua disposizione per le piccole necessità personali (spillatico), in maniera tale da garantire la trasparenza rispetto a quanto, in merito a ciò, viene definito nel PTRI;
- in caso di decesso dell'Utente, relativamente a quanto, di proprietà del deceduto, risulti a vario titolo detenuto, l'OE provvede alla restituzione agli eredi dichiarati tali per legge, richiedendo regolare ricevuta di quanto loro consegnato.

Tutte le attività/operazioni connesse ai predetti adempimenti finalizzati a supportare l'Utente nella tenuta e gestione dei beni, vanno documentate in apposito registro. I rapporti emergenti dalla applicazione del presente comma si intendono regolati dagli artt. 1177 e seguenti del Codice Civile: per quanto non previsto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'OE redige e assicura l'applicazione delle procedure per la sicurezza e la gestione dei rischi connessi alle caratteristiche specifiche dell'utenza inserita, relativamente agli ospiti e al personale. L'OE è tenuto all'immediata segnalazione all'Azienda USL e alle autorità competenti di qualsiasi evento che possa compromettere l'incolumità psicofisica degli Utenti.

Durante la vigenza dell'AQ, relativamente alla sede operativa presso la quale viene espletato il servizio Oggetto di AQ, l'OE è tenuto a comunicare preventivamente alla SA ogni eventuale variazione dell'ubicazione (o modifica di altro aspetto rilevante) rispetto all'offerta presentata. In tal caso, tenuto conto che le caratteristiche della sede operativa costituiscono elemento qualificante e sono oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione della gara, la SA si riserva la facoltà di autorizzare l'OE a rimanere parte dell'AQ, fatta salva la garanzia della continuità di cura per i pazienti che sono già fruitori del servizio.



ART. 10 - DURATA

L'accordo quadro avrà durata di quattro anni. Per durata si intende il termine entro il quale possono essere stipulati i singoli contratti applicativi. Questi ultimi avranno scadenza allo scadere dell'AQ. In casi eccezionali debitamente motivati, e al solo scopo di garantire continuità assistenziale per situazioni di particolare gravità, la scadenza potrà essere successiva (ai sensi e per gli effetti dell'art.-59 comma 1 del D.lgs. 36/2023).

L'Azienda USL si riserva la facoltà di avvalersi della proroga tecnica ex art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per il tempo utile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovi gestori; in tale ipotesi i gestori sono tenuti all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per l'AUSL.

In caso di cambio di gestione alla scadenza del rapporto contrattuale, ciascun OE si impegna a collaborare con i soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne senza oneri aggiuntivi per l'Azienda USL.

Qualora prima della scadenza e/o esaurimento dell'AQ (e/o dei Contratti Applicativi) intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del presente AQ (e/o dei Contratti Applicativi), la SA si riserva la facoltà di recedere anticipatamente senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.

ART. 11 – PERIODO DI PROVA

Le imprese aggiudicatarie sono soggette a un periodo di prova di sei mesi dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'Impresa in fase di gara, l'Azienda USL comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda USL ha la facoltà di risolvere il contratto.


In tal caso la Ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda USL;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggior oneri.

ART. 12 – PREZZI DEL SERVIZIO

Il corrispettivo spettante alla Ditta aggiudicataria è rappresentato dal valore della retta giornaliera indicato in offerta, che non dovrà essere superiore a;

- Lotto 1) € 119,80 IVA esclusa, per ogni giorno di effettiva permanenza degli utenti presso la Comunità Alloggio;
- Lotto 2) € 110,00 IVA esclusa, per ogni giorno di effettiva permanenza degli utenti presso la Comunità Alloggio;
- Lotto 3) € 128,00 IVA esclusa, per ogni giorno di effettiva permanenza degli utenti presso la Comunità Alloggio;



- Lotto 4) € 89,00 IVA esclusa, per ogni giorno di effettiva permanenza degli utenti presso il Gruppo Appartamento;
- Lotto 5) € 108,00 IVA esclusa, per ogni giorno di effettiva permanenza degli utenti presso il Gruppo Appartamento;
- Lotto 6) € 130,00 IVA esclusa, per ogni giorno di effettiva permanenza degli utenti presso il Gruppo Appartamento.

Gli importi della retta giornaliera dovranno intendersi onnicomprensivi di obblighi, rischi e oneri a carico della Ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

Con decorrenza dalla data di adozione del presente contratto in caso di ricovero ospedaliero, di soggiorni climatici, rientro temporaneo in famiglia o di assenze programmate e concordate con il soggetto gestore e il servizio di riferimento, deve essere garantito il mantenimento del posto, prevedendo il versamento di una quota della retta come di seguito specificato:

- 1) Da 1 a 15 giorni 80% del costo complessivo giornaliero di riferimento;
- 2) Da 16 a 30 giorni 50% del costo complessivo giornaliero di riferimento;
- 3) Dal 31° giorno e oltre l'utente perde la garanzia al mantenimento del posto fatto salvo il caso in cui l'equipe referente del caso motivi con dettagliata relazione l'eventuale deroga a quanto stabilito al punto 3 del presente articolo. Tale relazione dovrà indicare il periodo di ulteriore conservazione del posto che non potrà comunque superare 15 giorni (periodo massimo di conservazione del posto pari a giorni 45) ed essere sottoscritta dal responsabile individuato dal DSM-DP e inviata all'Unità Amministrativa competente che sarà quindi autorizzata a corrispondere il 50% della retta.

In casi eccezionali, motivati dal quadro clinico del paziente, di ricovero di **(d)**, il CSM e la Struttura possono concordare una deroga superiore ai 15 gg. con le modalità di cui sopra.

In caso di decesso dell'ospite non dovrà essere garantito il mantenimento del posto e pertanto non verrà riconosciuta alcuna retta.

In caso di posti non occupati non verrà corrisposta alcuna retta.


ART. 13 – COMPARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI

È prevista la compartecipazione del 15% della retta giornaliera da parte degli ospiti, come da disposizioni regionali (DGR 478 del 22/04/2013). Sarà cura del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Bologna comunicare alla Ditta aggiudicataria l'entità del contributo a carico di ogni singolo utente, inserito dal DSM DP di Bologna, e le relative modalità di fatturazione della quota parte a carico dello stesso.

ART. 14 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al



mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

ART. 15 - MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ EROGATA

La responsabilità del controllo qualitativo dei servizi oggetto di fornitura indicati nel presente capitolato e del Monitoraggio dei progetti psico-educativo-abilitativi e riabilitativi compete al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) di concerto con il RUP.

I controlli saranno effettuati con cadenza che viene individuata in semestrale attraverso la redazione di specifico verbale e Ceck List che si allegano.

Per quanto attiene ai controlli di monitoraggio e verifica sono da subito proposti i seguenti indicatori qualitativi che diventeranno parte integrante del sistema di valutazione della qualità dei servizi erogati:

N. PTRI condivisi con equipe di riferimento, utente, famiglia laddove presente sul totale degli inserimenti \geq al 90%

N Verifiche dei PTRI progetti condivisi con l'equipe di riferimento sul totale degli inserimenti \geq 90%

I Centri di Salute Mentale restano il punto di progettazione e coordinamento dei processi clinico assistenziali e socioriabilitativi degli utenti.

È inoltre richiesto all'OE l'invio al DEC trimestralmente della programmazione delle attività settimanali/mensili per ogni singolo utente inserito per il trimestre antecedente all'invio, i turni di lavoro dei tre mesi antecedenti all'invio, eventuali variazioni del personale corredate da curriculum, Variazioni del DVR O DUVRI, attestati della formazione cogente.

ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO


In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, ai sensi dell'Art. 114 del D.lgs. 36/2023, la SA designa il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a cui sono attribuiti tutti i compiti previsti dal medesimo articolo, fra cui, in particolare:

- coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto,
- costituisce l'interfaccia decisionale con l'OE aggiudicatario per conto della SA,
- comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento del servizio, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari,
- svolge ogni altro compito inerente alla corretta esecuzione del contratto.

L'OE aggiudicatario deve garantire, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi di cui al presente AQ, l'individuazione di un proprio Rappresentante per la gestione giuridico amministrativa del rapporto contrattuale, il quale deve svolgere le seguenti attività:

- assumere il ruolo di referente unico nei confronti della SA nella fase esecutiva dei Contratti Applicativi;
- costituire l'interfaccia decisionale con la S.A. per conto dell'OE aggiudicatario;
- curare i rapporti con il Direttore dell'Esecuzione dell'AUSL di Bologna;
- curare la corretta gestione delle procedure di richiesta, attivazione e rendicontazione dei servizi effettuati con le modalità, la tempistica e gli strumenti previsti nel presente capitolato e nell'offerta tecnica aggiudicata;
- garantire, in ogni caso, la massima collaborazione possibile ai competenti organi della SA

Il Rappresentante dell'OE dev'essere designato entro la data di stipula dell'AQ.



ART. 17 – SCIOPERI

I servizi oggetto del presente AQ rientrano nella categoria dei servizi pubblici essenziali.

In caso di sciopero del proprio personale, l'OE è conseguentemente tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla SA ed è obbligato a garantire tutte le prestazioni essenziali con il contingente minimo previsto dalla normativa di riferimento, concordandone, di volta in volta, le specifiche modalità per garantire la presenza in servizio di almeno 1 operatore nelle fasce orarie previste o quanto previsto nel giorno festivo.

ART. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'OE aggiudicatario si impegna a disporre di adeguata polizza assicurativa - e a mantenerla in vigore per tutta la durata dell'AQ - per responsabilità civile per i danni che possono derivare ai beni mobili e immobili, agli Utenti, agli operatori, a terzi all'interno di tutti i luoghi, anche di proprietà di terzi, in cui vengono espletati i servizi oggetto del presente appalto per un massimale, non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, sia per la copertura RCT, che per la copertura RCO. L'OE aggiudicatario si impegna a non stipulare polizze che prevedano clausole che di fatto limitano la tutela nei confronti di terzi e/o utenti (ad esempio polizze con la clausola "Claims made").

Tale polizza, quietanzata, deve essere consegnata in copia prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'OE aggiudicatario il risarcimento dell'ammontare dei danni o di parte di essi non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

L'OE aggiudicatario solleva e tiene indenne l'Azienda USL di Bologna da qualunque pretesa o azione che le possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente AQ, per negligenza, imprudenza e imperizia o comunque per colpa, anche per violazioni di legge nell'assolvimento dei medesimi.

ART. 19 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI


Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.



Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Responsabile del trattamento dei dati personali

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.


Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART. 20 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA

La ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.



ART. 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art. 26 comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sul sito dell'Azienda USL: http://www.ausl.bologna.it/sezione_informazioni_per_operatori_economici_e_gara_di_appalto-documentazione (Pag. 15 / 19).

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 22 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- aumento delle attività del servizio;
- applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 14 del presente capitolato.

La modifica del contratto non supererà l'importo di € 8.981.190,30 Iva esclusa.

La modifica del contratto non supererà gli importi di seguito indicati:


- Lotto 1) € 1.311.810,00 Iva esclusa;
- Lotto 2) € 2.409.000,00 Iva esclusa;
- Lotto 3) € 1.401.600,00 Iva esclusa;
- Lotto 4) € 779.640,00 Iva esclusa;
- Lotto 5) € 1.655.640,00 Iva esclusa;
- Lotto 6 € 1.423.500,00 Iva esclusa.

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

- *Art. (....) - (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*
 1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
 2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
 3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*



ART. 23 - PENALITÀ

L'Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso o in alcune sue parti.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo fatturazione e pagamenti, la fornitura derivante dal presente capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difforni rispetto agli obblighi contrattuali.

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni inadempimento;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire i livelli di servizio previsti dalla normativa, dal presente capitolato, dall'offerta tecnica aggiudicata e dal PTRI, sarà applicata una penale di € 300,00, per ogni giorno di inadempimento;
- in caso di reiterata e ingiustificata violazione dell'impegno a garantire la continuità di cura, sarà applicata una penale di € 300,00 per ogni episodio;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 200,00, per ogni inadempimento.

In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del DSM-DP o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata o fax, al referente della Ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla Ditta, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata.

La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.


Ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Resta salva la facoltà dell'Azienda USL, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. 36/2023.



Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo PEC indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.


In ogni caso le cessioni dei crediti rifiutate, qualora per qualsiasi ragione dovessero essere fatte valere verso la stazione appaltante, dovranno essere rinotificate nelle forme di legge.

La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere *ipso facto et jure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- b) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- d) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- e) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- f) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- g) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n. 40 del 25/01/2024;
- h) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- i) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna.
- j) nel caso previsto dalla clausola n. 5 del successivo art. 29. *Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna.*



In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art. 124 del D.lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto

ART. 26 – RECESSO DAL CONTRATTO

Qualora l'Operatore Economico aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

ART. 27 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO

La Ditta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio all'Azienda USL di Bologna.


Poiché è prevista la compartecipazione del 15% della retta giornaliera da parte degli ospiti, come da disposizioni Regionali (Piano Attuativo Salute Mentale 2009/2011), la Ditta Aggiudicataria fatturerà al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Bologna la quota retta al netto del contributo che sarà da fatturare a carico dell'ospite e/o altro Ente. Sarà cura del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Bologna comunicare alla Ditta aggiudicataria l'entità del contributo a carico di ogni singolo utente, inserito dal DSM-DP di Bologna, e le relative modalità di fatturazione della quota parte a carico dello stesso.

Allegato alla copia della fattura dovrà essere fornito l'elenco delle presenze giornaliere degli ospiti, secondo l'allegato che sarà predisposto dal Dipartimento di Salute Mentale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).



Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sospenderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.

Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,3 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti. La stazione appaltante provvederà al pagamento della fattura per la parte eventualmente liquidabile, mentre per quanto non regolarizzato la liquidazione della fattura resterà sospesa; in ogni caso non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di € 40,00 di cui all'art. 6 D.lgs. 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di € 40,00 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:


AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 Bologna.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il codice CIG ove previsto.



Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente: Scissione dei pagamenti – art. 17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori, telefono n. 051 - 6079538.

L'Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'articolo 1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.


I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-



ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 28 - CLAUSOLA WHISTLEBLOWING

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

ART. 29 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3


L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive



analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale



ART. 30 - SPESE ACCESSORIE

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 31 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)